



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale

Tel. 0461494666 - Fax 0461493690

e-mail: serv.giuntaedelettorale@provincia.tn.it

Trento, 24 aprile 2012
Prot. n. S003/12/241206/1.6/PG

CIRCOLARE N. 17/REF.

Ai Sindaci ed ai Segretari comunali
dei Comuni della provincia di Trento

Al Commissario straordinario
del Comune di Cavedago

e, p.c. Al Commissario del Governo
per la Provincia di Trento

LORO SEDI

Oggetto: Referendum provinciale abrogativo 2012 - diritto di assentarsi dal lavoro e riposi compensativi.

Facendo seguito alle richieste pervenute da alcuni Presidenti di seggio in merito alle disposizioni concernenti il diritto ad assentarsi dal lavoro dei componenti degli uffici elettorali di sezione, si precisa quanto segue.

L'articolo 119 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*) dispone che:

“1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.”

Con disposizione di interpretazione autentica, l'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 69 ha così disposto:

“1. Il comma 2 dell'art. 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della L. 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso art. 119 hanno diritto al pagamento di

specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali”.

Nel caso del referendum abrogativo provinciale i Presidenti di seggio sono impegnati in operazioni elettorali prescritte dalla legge nei giorni di sabato 28, domenica 29, lunedì 30 aprile 2012, mentre gli altri componenti del seggio sono impegnati nelle giornate di domenica 29 e lunedì 30 aprile 2012. Le disposizioni delle leggi statali sopra citate relative al diritto di assentarsi dal lavoro (per le giornate lavorative) e ai riposi compensativi (per le giornate festive o non lavorative) trovano quindi applicazione per i Presidenti con riferimento a tre giornate, per gli altri componenti del seggio con riferimento ai giorni di domenica e lunedì.

Considerato che il primo giorno successivo alle operazioni elettorali coincide con la festività del 1° maggio, si evidenzia che tale festività non va considerata come giorno di recupero.

La Corte di Cassazione ha precisato, infatti che “Nel computo dei tre giorni retribuiti, che, a norma dell'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, spettano - senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore - ai lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli Uffici elettorali, non si deve tener conto delle domeniche e degli altri giorni festivi caduti in detto periodo, sicché il lavoratore che abbia partecipato alle funzioni elettorali in tali giorni ha diritto ad un correlativo prolungamento delle ferie stesse per altri corrispondenti giorni lavorativi, contigui al periodo elettorale, o alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute. Non essendo, peraltro, la giornata del sabato non lavorativo equiparabile indiscriminatamente alle festività, la questione circa la computabilità o meno di tale giornata nel periodo feriale elettorale deve essere risolta alla stregua della disciplina collettiva, mediante l'accertamento se trattasi di sabato lavorativo retribuito ovvero di sabato non lavorativo non retribuito e, pertanto, festivo a tutti gli effetti.” (ex pluris Cassazione civile, Sez. Lav., sent. n. 983 del 16-02-1982).

Per quanto riguarda la giornata del 30 aprile 2012, che alcuni enti hanno individuato come giornata di chiusura, si rinvia alle determinazioni assunte dai singoli datori di lavoro, ferma restando l'applicazione delle norme sopra citate.

Si chiede cortesemente di consegnare copia della presente circolare ai Presidenti degli uffici elettorali di sezione del comune.

Ringraziando per la collaborazione, con l'occasione si porgono distinti saluti.



LA DIRIGENTE
- dott.ssa Patrizia Gentile -
Patrizia Gentile